

UDIENZA DEL 14/11/2018

PROCEDIMENTO DI SOVRAINDEBITAMENTO n. 1122 /2017

E' presente l'avv. Vittorio Coscarella, per delega dell'avv. S. Mancuso, nell'interesse del ricorrente.

E' presente il dott. Domenico Raimondo, professionista nominato in sostituzione dell'O.C.C..

Sono altresì presenti gli avv.ti Concetta Nunnari, nell'interesse di se medesima, Fabrizio Morello, per delega dell'avv. P. Gigliotti nell'interesse della SIDERTEK s.r.l.; Adolfo Procopi nell'interesse di Giuseppe Morello e Giovanni Nicoletti, per delega dell'avv. A. Larussa, nell'interesse della Mirante & Partner s.r.l.

L'avv. Coscarella chiede fissarsi udienza per l'omologazione dell'accordo proposto dal ricorrente.

Il dott. Raimondo si riporta all'accordo e alla relazione integrativa depositata in data 27.08.2018.

L'avv. Nunnari si associa alla richiesta dell'avv. Coscarella, avendo reso parere favorevole per il 61,72% dei crediti ammessi.

Gli altri creditori presenti si riportano ai rilievi, osservazioni ed eccezioni già in atti e insistono per il rigetto del ricorso.

IL G.D.

Vista la proposta di accordo modificato e considerata la maggioranza raggiunta, allo stato, dalla proposta di accordo;

FISSA

L'**udienza del 9 gennaio 2019 ore 10,00** per la comparizione dell'istante, del professionista nominato in sostituzione dell'O.c.c. e dei creditori;

DISPONE

ai sensi dell'art. 15 comma 7 L. n. 3/2012, che il professionista nominato in sostituzione dell'O.C.C. provveda a comunicare ai creditori la proposta di accordo modificata e il presente decreto entro trenta giorni prima della fissata udienza;

STABILISCE

Che i creditori comunichino all'O.c.c. dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta almeno dieci giorni prima dell'udienza, avvertendo che in assenza di dichiarazione si riterrà prestato il consenso alla proposta, nei termini in cui sia stata loro comunicata, *ex art. 11, comma 1, L. n. 3/2012*;

ORDINA

La pubblicazione del presente decreto nel Registro delle imprese e sul sito del Tribunale di Catanzaro, nella relativa sezione, a cura del professionista nominato in sostituzione dell'O.c.c. ed a spese del ricorrente;

DISPONE

Che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo **non possono essere iniziate o proseguite azioni individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore istante da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore**, sotto pena di nullità;

AVVISA

il ricorrente, che sino alla data di omologazione dell'accordo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione eventualmente compiuti senza autorizzazione del Giudice Delegato sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori alla pubblicazione del presente decreto.

IL CANCELLIERE

IL G.D.

Dr.ssa Song Damiani

